




COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO
38010 - San Michele all'Adige Via Biasi n. 1/a - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



Regolamento per l'assegnazione di legname ad uso combustibile

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd 12. 05.2014

IL SINDACO
Av. Clelia Sandri



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Anthony Conotter

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto dei lotti di legname ad uso combustibile .

Art. 2

BENEFICIARI

1. Hanno diritto di richiedere l'assegnazione di un lotto di legname i capifamiglia che hanno la residenza anagrafica nel Comune di San Michele all'Adige e risultino ivi dimorare per la maggior parte dell'anno.

Art. 3

PRESCRIZIONI

Il lotto di legname assegnato all'avente diritto non può essere venduto o ceduto ad altri e deve essere condotto dopo il taglio presso la residenza o luogo di ricovero ad uso dell'assegnatario.

Art. 4

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA DI TAGLIO

Il luogo dove verrà effettuato il taglio dei lotti sarà concordato con le autorità forestali.

Art. 5

PUBBLICITA'

Il Comune di San Michele all'Adige, per mezzo di avviso pubblico da esporre per almeno quindici giorni all'albo comunale, comunica i tempi e le modalità alle quali attenersi per la richiesta e l'assegnazione dei lotti.

Art. 6

ELENCO DEFINITIVO DEI RICHIEDENTI

Alla scadenza del termine indicato nell'avviso non sarà più possibile inoltrare altre richieste e gli uffici comunali provvederanno alla compilazione dell'elenco definitivo dei richiedenti, da conservare agli atti.

Art. 7

ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei lotti deve avvenire a mezzo di sorteggio da effettuare da parte del Sindaco e/o dell'Assessore competente alla presenza del Segretario e/o un impiegato comunale e del Custode Forestale e dei richiedenti i lotti. Prima dell'assegnazione dei lotti è obbligatorio per i richiedenti partecipare al corso sulla sicurezza e sulle modalità esecutive delle operazioni per il taglio e asporto del legname.

Art. 8

PAGAMENTO DEL LOTTO

L'importo dei lotti viene determinato di anno in anno dalla giunta comunale considerando il tipo di legna, la localizzazione, e la quantità. L'importo minimo è fissato in € 25,00 inclusi oneri fiscali. Tale importo non è rimborsabile in caso di rinuncia o mancato taglio o recupero del legname.

Art. 9

ULTERIORI DISPONIBILITA' DI LEGNAME

1. Qualora durante l'anno si verificasse la disponibilità di legna dovuta a fattori eccezionali (schianti o recupero rami di lotti di legname), il Comune provvederà ad esporre un ulteriore avviso e comunicherà ai censiti i metodi che la Giunta determinerà per l'assegnazione dei lotti in via straordinaria.

Art. 10

PERIODO DI TAGLIO

Il taglio dei lotti deve essere effettuato entro il termine previsto nell'avviso di cui all'art. 5. In caso di inadempienza il lotto viene riassegnato.

Art. 11

TUTELA DELLA ZONA DI TAGLIO

Le zone dove si effettuerà il taglio dei lotti dovranno essere lasciate in perfetto ordine e la ramaglia non asportata dovrà essere ordinatamente accatastata. Il taglio, prelievo e trasporto del legname dovrà essere effettuato usando accortezza e perizia, mettendo in atto ogni precauzione ai fini della sicurezza ed evitando ogni danneggiamento ai pubblici transiti.

Art. 12

SANZIONI

1. Chi contravviene a quanto disposto dall'art.3 non potrà presentare domanda per tre anni successivi.

2. Chi contravviene a quanto disposto dall'art. 11 dovrà rispondere in solido per i danni arrecati e, in casi giudicati gravi dall'Amministrazione comunale, potrà essere escluso dal diritto di assegnazione per l'intero anno corrente e successivo.

Art. 13

OBBLIGHI

E' fatto obbligo a chiunque di attenersi agli ordini del Custode Forestale, al quale spetta il compito di far rispettare il presente regolamento ed il quale effettuerà controlli per assicurare il corretto svolgimento dei lavori.

